

OGGETTO:

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno".

Il decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha disciplinato l'imposta provinciale di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8.

Il confronto con le Associazioni di categoria e con Trentino Riscossioni S.p.A. (soggetto incaricato alla gestione dell'imposta provinciale di soggiorno) ha suggerito di modificare l'attuale regolamento in vigore al fine di limitare il più possibile gli oneri burocratici a carico dei sostituti d'imposta relativamente alla documentazione necessaria per giustificare i casi di esenzione relativi ai minori di 14 anni.

La modifica del regolamento consente ai gestori delle strutture ricettive di verificare l'effettiva esenzione prevista per i minori di 14 anni dai dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, mentre in precedenza era previsto che il turista compilasse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarava i minori a carico e che il titolare doveva conservare per 5 anni, procedura che si andava ad aggiungere agli obblighi previsti in termini di pubblica sicurezza. Tale semplificazione consente una gestione più snella ed efficiente dell'esenzione stessa.

La modifica dello schema di regolamento è stata predisposta in collaborazione con i Servizi di staff secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss. mm ed è quindi stato sottoposto all'esame del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che hanno fatto pervenire i pareri entro i termini di legge.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il parere favorevole in merito alla modifica dello schema di regolamento, espresso rispettivamente dalla competente commissione legislativa, nella seduta del XXXXXXXX, e dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del XXXX, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 9 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

- visto il D.P.G.P. 6-78 di data 26 marzo 1998;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato regolamento Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno", nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Presidente della Provincia l'emanazione, con proprio decreto, del regolamento di cui al punto 1) da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

REGOLAMENTO

concernente

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 1, lettera a) il gestore della struttura ricettiva si avvale dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)."

2. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015 dopo le parole: "delle esenzioni previste dal comma 1" sono inserite le seguenti: "lettere b), c), d), e) e f)".



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"

Relazione illustrativa

L'articolo 1 comma 1 della modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n.3-17/Leg, prevede la modifica dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento di attuazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n.8 in materia di imposta di soggiorno, al fine di limitare gli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive nel momento della verifica dell'esenzione in particolare per i minori di 14 anni. In tal modo i gestori si avvalgono dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza.

Al successivo comma 2 della modifica al regolamento vengono aggiunti all'art. 3 c. 2 i casi di esenzione per i quali è necessario produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ad esclusione dell'esenzione prevista per i minori di 14 anni.

Illustrazione all'articolato

L'art. 1 al comma 1, prevede che dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015 è inserito un articolo che prevede ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 1, lettera a) che il gestore della struttura ricettiva si avvalga dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza.

L'art. 1 comma 2 prevede l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015, delle categorie di esenzioni previste dal regolamento di esecuzione che devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.